

11762.2022

**ORIGINALE**



**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

DANILO SESTINI	Presidente
LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Consigliere
ENRICO SCODITTI	Consigliere - Rel.
FRANCESCA FIECCONI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere

Oggetto

REVOCATORIA  
ORDINARIA

Ud. 13/01/2022 CC  
Cron. *M702*  
R.G.N. 23351/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso 23351/2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
 (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) che lo  
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)  
 -ricorrente -  
 contro

(omissis) , (omissis) , elettivamente domiciliati in  
 (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
 che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)  
 -controricorrenti e ricorrenti  
 incidentali -

(omissis) Srl, quale mandataria di (omissis) Spa per  
 (omissis) srl , elettivamente domiciliati in (omissis)

*9*

*Art. 13  
per la parte e l'ucid.*

(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) che li rappresenta e difende

-controricorrente -

(omissis) s.p.a, elettivamente domiciliata in ROMA, in PIAZZA CAVOUR presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) e (omissis)

-controricorrente -

(omissis) Spa, elettivamente domiciliato in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)

-controricorrente -

(omissis) Spa, (omissis), (omissis), (omissis) (omissis), (omissis)

- intimati -

avverso la sentenza n. 778/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal cons. ENRICO SCODITTI

**Rilevato che:**

con atto di citazione notificato nell'ottobre 2014 (omissis) s.c.p.a., quale creditrice di (omissis) e (omissis) sulla base di fideiussioni prestate a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte da (omissis) s.p.a., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Genova (omissis) e (omissis) (omissis), nella loro qualità di istitutori *settlor* del trust (omissis) (omissis) e (omissis), il primo in qualità di *trustee* ed entrambi quali legali rappresentanti dei minori beneficiari del trust, (omissis) e (omissis), quali legali rappresentanti degli altri minori beneficiari del trust, nonché (omissis), quale guardiano

del trust, chiedendo la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dell'atto di data 17 maggio 2013 mediante cui era stato costituito il suddetto trust segregando una serie di immobili a beneficio dei nipoti minorenni. Intervenero nel processo (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a. chiedendo che l'atto fosse dichiarato inefficace anche nei loro confronti. Con sentenza del 7 novembre 2017 il Tribunale adito accolse la domanda, condannando (omissis) (omissis) in solido con (omissis) e (omissis) al rimborso delle spese processuali delle controparti. Avverso detta sentenza proposero appello (omissis) e (omissis) e successivamente (omissis). Riunite le impugnazioni, con sentenza di data 28 maggio 2019 la Corte d'appello di Genova rigettò gli appelli.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, con riferimento all'appello proposto da (omissis) e (omissis), che infondato era il motivo di appello avente ad oggetto la nullità della sentenza per mancata interruzione del processo a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di (omissis) perché nessuna parte aveva dichiarato l'intervento della causa interruttiva e che l'art. 83 TUB non richiamava l'art. 43 l. fall. sull'interruzione *ex lege* in caso di fallimento. Aggiunse, con riferimento al motivo avente ad oggetto la mancata nomina dei curatori speciali per i minori, che i beneficiari non erano parti necessarie in caso di proposizione di azione revocatoria e che per un verso erano stati citati i coniugi di (omissis) (omissis), privi di diritti successori e dunque di interessi in conflitto con i minori, per l'altro era da escludere un conflitto in concreto fra (omissis) ed i loro rispettivi figli in quanto, coincidendo entrambi in successione con il trustee, avevano dato il loro benessere al trust. Osservò infine con riferimento al quinto motivo di appello, secondo cui il trust era meritevole di tutela per

essere stato costituito per mantenere i nipoti, che gli appellanti nulla avevano provato circa le condizioni economiche dei figli, la cui inadeguatezza era il presupposto per ritenere la sussistenza di un obbligo dei nonni di mantenere i nipoti.

Passando all'appello proposto da (omissis), e con riferimento al motivo avente ad oggetto la condanna alle spese del giudizio di primo grado, osservò la corte territoriale che il trustee era parte necessaria nel giudizio introdotto dai creditori per l'inefficacia del trust e che ininfluenta era la circostanza che (omissis) avesse dato le dimissioni dall'incarico e in sua vece fosse stata nominata (omissis) perché la legittimazione passiva del primo dipendeva dal fatto che egli era il trustee del trust oggetto di revocatoria, mentre era onere dei creditori, per aggredire i beni presso la nuova trustee, proporre l'azione revocatoria anche nei confronti di quest'ultima alla stessa stregua di due successivi cessioni del medesimo di diritto di proprietà.

Ha proposto ricorso per cassazione (omissis) sulla base di due motivi e propongono controricorso adesivo, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, (omissis) e (omissis). Resistono con distinti controricorsi (omissis) s.r.l., (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a. quale mandataria di (omissis) s.r.l., cessionaria dei crediti di (omissis) (omissis), che ha resistito anche al ricorso incidentale. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria.

**Considerato che:**

muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 113, 91, 97, 132 n. 4, 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di

CP

appello ha omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali  
(omissis) , nonostante fosse rimasto contumace ed estraneo  
al giudizio, è stato condannato alle spese del giudizio di primo grado  
e che non è stato indicato l'interesse che il (omissis) avrebbe  
condiviso con i disponenti il trust, anche ai fini del riparto delle spese  
ai sensi dell'art. 97 cod. proc. civ. in proporzione dell'interesse alla  
causa di ciascuna delle parti condannate alle spese.

Il motivo è infondato. Poiché l'estensione del litisconsorzio  
necessario è proiezione degli elementi costitutivi della fattispecie,  
nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione  
patrimoniale del "trust", il "trustee" è sempre litisconsorte necessario,  
in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica  
persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale  
rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure  
in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto  
istitutivo dal disponente a vantaggio dei beneficiari (Cass. n. 9648 del  
2020). La motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui  
richiama tale principio di diritto, integra il requisito motivazionale  
previsto dalla norma costituzionale e da quella processuale. Il  
(omissis) è parte necessaria e convenuto in un giudizio che lo ha  
visto soccombente per cui, quale parte soccombente, è stato  
condannato alle spese ai sensi dell'art. 91. Quanto alla condanna che  
si sarebbe dovuto disporre ai sensi dell'art. 97 e non in via solidale, in  
violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 il ricorrente non ha  
specificamente indicato se vi sia stato un motivo di appello avente  
per oggetto la questione in discorso.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione  
degli artt. 102, 116 e 354 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360,  
comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nel  
marzo 2014 (omissis) aveva rassegnato le dimissioni

dall'ufficio di *trustee* in favore di (omissis) , per cui era quest'ultima la legittimata passivamente.

Il motivo è infondato. La titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio deriva dalla circostanza che, con riferimento alla specifico atto impugnato mediante azione revocatoria, *trustee* ed intestatario dei beni quindi nei confronti dei terzi era (omissis) . Ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto di data 17 maggio 2013 la titolarità passiva spetta così al (omissis).

Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 83, comma, TUB e 43 l. fall., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, come affermato nelle note di replica di data 16 ottobre 2017 innanzi al Tribunale, (omissis) era stata messa in liquidazione coatta amministrativa e che non era stata disposta l'interruzione del giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato. La dichiarazione di una delle parti dell'intervenuto fallimento, o liquidazione coatta amministrativa, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni - nella specie, secondo quanto dichiarato dai ricorrenti, la circostanza in discorso sarebbe stata enunciata nella memoria di replica - non produce alcun effetto ai fini dell'interruzione del processo (Cass. n. 27829 del 2017; n. 8238 del 2013).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 78 e 79 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che i genitori erano stati citati in giudizio nella qualità di titolari della potestà genitoriale sui minori e tuttavia in conflitto di interessi con questi ultimi, beneficiari del trust, in quanto i loro diritti ereditari erano stati compresi dall'istituzione del medesimo trust, e che la mancata costituzione dei genitori ha danneggiato i minori, rimasti privi di difesa. Aggiunge che

il conflitto di interessi può essere anche potenziale e che è stata omessa la nomina del curatore speciale.

Il motivo è infondato. La verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa, e non in astratto ed "ex ante", ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. n. 8438 del 2018; n. 1721 del 2016). I ricorrenti hanno espressamente richiamato una nozione di conflitto di interesse solo potenziale, ormai superata dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità. Al di là della mancata costituzione, che è condotta neutrale, parte ricorrente non ha indicato uno specifico atteggiamento assunto nel processo che avrebbe in concreto integrato una fattispecie di conflitto di interessi. Resta quindi la valutazione del giudice del merito nel senso della convergenza dell'interesse dei genitori, che avevano dato il loro benessere al trust, con quello dei minori.

Co il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di prendere posizione in ordine alla contestazione avanzata in ordine all'esistenza dei crediti, espressamente formulata nella memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 cod. proc. civ. del 13 ottobre 2016 e che era stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da (omissis) , da cui la natura meramente litigiosa del credito, privo dunque di attualità e concretezza. Aggiunge che il trust è stato istituito per soddisfare finalità meritevoli di tutela quali il mantenimento dei nipoti.

Il motivo è infondato. L'art. 2740 cod. civ., dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie

obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; contemporaneamente, l'art. 2901 cod. civ. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo; sono pertanto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale (Cass. n. 15603 del 2005). Come affermato dal giudice del merito, non risulta inoltre indicata specificatamente alcuna circostanza nel senso dell'adempimento di un debito scaduto ai sensi del quarto comma dell'art. 2901.

Quanto al resto della censura essa ha ad oggetto il profilo della qualità di creditore, per la quale, in disparte la sufficienza del credito litigioso a legittimare l'azione revocatoria (fra le tante da ultimo Cass. n. 11121 del 2020), non vi è traccia di una *ratio decidendi* nella sentenza impugnata e gli stessi ricorrenti non fanno riferimento ad un motivo di appello, ma alla memoria depositata in primo grado.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha ommesso di pronunciare in ordine alla contestazione avanzata in ordine all'esistenza dei crediti, espressamente formulata nella memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 cod. proc. civ. del 13 ottobre 2016 e che nell'atto di appello, con riferimento all'affermazione del giudice di primo grado secondo cui i convenuti non avrebbero contestato la sussistenza dei crediti, ritenendo tardive le successive contestazioni, era stata chiesta la riforma della sentenza del Tribunale sul punto.

Il motivo è inammissibile. La censura non raggiunge lo scopo della critica della decisione per obiettiva incomprendibilità in quanto per un verso si denuncia l'omessa pronuncia del giudice di appello in



ordine alla qualità di creditore delle parti attrici, richiamando però una memoria depositata in primo grado, per l'altro si menziona un motivo di appello che avrebbe ad oggetto non la questione dell'esistenza del credito, ma quella della tempestività della contestazione che sarebbe stata sollevata in ordine alla sussistenza dei crediti.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Il controricorso proposto da (omissis) (omissis) e (omissis), nei limiti in cui aderisce al ricorso principale, ha natura di ricorso incidentale adesivo. Ai fini del regolamento delle spese processuali (omissis) e (omissis) (omissis) vanno pertanto condannati in solido con il ricorrente principale alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti. Va infine disposta la compensazione delle spese relativamente al rapporto processuale fra ricorrente principale e ricorrenti incidentali stante l'assenza di contrasto fra le parti alla luce del controricorso adesivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

#### **P. Q. M.**

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Condanna ricorrente principale e ricorrenti incidentali in solido fra di loro al pagamento, in favore di (omissis) s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,

oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna ricorrente principale e ricorrenti incidentali in solido fra di loro al pagamento, in favore di (omissis) s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna ricorrente principale e ricorrenti incidentali in solido fra di loro al pagamento, in favore di (omissis) s.p.a. quale mandataria di (omissis) s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone la compensazione delle spese fra ricorrente principale e ricorrenti incidentali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 13 gennaio 2022

Il Presidente  
Dott. Danilo Sestini.

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA  
DEPOSITATO IN CA...  
oggi, 12 APR 2022  
Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA